

INDICI 2011

1	<u>MASSIMALI CONTRIBUTIVI Art. 2 c. 18 Legge 8 agosto 1995 n. 335</u>
2	<u>ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO AI SENSI DEL D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092</u>
3	<u>INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI</u>
4	<u>TETTI RETRIBUZIONI MEDIE</u>
5	<u>TABELLE TETTI</u>
6	<u>TASSI DI CAPITALIZZAZIONE PIL</u>
7	<u>COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE</u>
8	<u>INDICI ISTAT DELL'INFLAZIONE</u>
9	<u>PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI</u>
10	<u>TASSO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI</u>
11	<u>TASSO INTERESSE PER RATE</u>
12	<u>RETRIBUZIONI MINIME (art. 7 comma 2 del D.Lgs. N. 184/97)</u>

TAB. 1 - MASSIMALI CONTRIBUTIVI			
Art. 2 c. 18 Legge 8 agosto 1995, n. 335			
Anno	Massimale (Euro)		Anno
1993	51.645,69		2003
1994	51.645,69		2004
1995	51.645,69		2005
1996	68.172,31		2006
1997	70.831,03		2007
1998	72.035,41		2008
1999	72.919,07		2009
2000	74.505,62		2010
2001	76.442,85		2011
2002	78.506,61		

Legge 8 agosto 1995 n. 335 - Art. 2 comma 18

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il governo della repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

TAB. 2 - ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO AI SENSI DEL D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092						
Domanda dopo il	Percentuale retribuzione	Aliquota		Domanda dopo il	Percentuale retribuzione	Aliquota
01/07/1956	80%	6,000%		01/10/1995	100%	8,800%
01/01/1976	80%	7,000%		01/01/1996	100%	8,750%
01/01/1983	80%	7,060%		01/01/2007	100%	8,800%
01/05/1985	80%	8,250%				
01/01/1989	100%	6,750%				
01/01/1990	100%	6,950%				
01/01/1991	100%	7,150%				
01/05/1991	100%	7,400%				
01/07/1992	100%	8,000%				
01/01/1993	100%	8,200%				

DPR 1092/72 - Art. 14.- Servizi ammessi a riscatto.

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;

b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;

c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;

d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario;

f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;

g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della Legge 18 marzo 1958, n. 311;

h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della Legge 12 febbraio 1957, n. 45.

Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto.

Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.

Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.

3 - INDICI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Il DPR 503/92 ha introdotto la media retributiva per il calcolo della quota B della pensione; per calcolarla sono necessari gli indici di rivalutazione.

Gli indici adoperati allo stesso scopo dall'INPDAP e dall'INPS sono diversi.

C'è anche un'ulteriore differenza: l'INPDAP adopera una sola serie di indici per il calcolo della quota B della pensione, la quota A è calcolata sull'ultima retribuzione; l'INPS adopera due serie di indici, una per la quota A (media ultimi 5 anni) e una per la quota B (media ultimi 10 anni).

TAB. 3 - INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER IL CALCOLO DELLA MEDIA AI SENSI DEL DPR 503/92							
INPDAP			INPS				
Anno	Indici 2010	Indici 2011	Anno	Quota A Indici 2010	Quota B Indici 2010	Quota A Indici 2011	Quota B Indici 2011
1992	100,0000	100,0000	1992	1,5706	1,8048	1,5950	1,8486
1993	104,2000	104,2000	1993	1,5064	1,7174	1,5298	1,7590
1994	108,3000	108,3000	1994	1,4447	1,6381	1,4672	1,6779
1995	114,1000	114,1000	1995	1,3575	1,5413	1,3786	1,5790
1996	118,5499	118,5499	1996	1,2983	1,4705	1,3185	1,5065
1997	120,6037	120,6037	1997	1,2791	1,4326	1,2990	1,4679
1998	122,7716	122,7716	1998	1,2565	1,3947	1,2760	1,4291
1999	124,7113	124,7113	1999	1,2370	1,3607	1,2562	1,3944
2000	127,9061	127,9061	2000	1,2061	1,3146	1,2248	1,3473
2001	131,3291	131,3291	2001	1,1746	1,2686	1,1929	1,3003
2002	134,5239	134,5239	2002	1,1467	1,2270	1,1645	1,2577
2003	137,8328	137,8328	2003	1,1192	1,1864	1,1366	1,2162
2004	140,5712	140,5712	2004	1,0974	1,1523	1,1144	1,1813
2005	142,9673	142,9673	2005	1,0790	1,1222	1,0958	1,1506
2006	145,8198	145,8198	2006	1,0579	1,0896	1,0743	1,1173
2007	148,3300	148,3300	2007	1,0400	1,0608	1,0562	1,0879
2008	153,1222	153,1222	2008	1,0075	1,0176	1,0231	1,0436
2009	154,1491	154,1491	2009	1,0000	1,0000	1,0155	1,0257
2010		156,6593	2010	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2011		156,6593	2011			1,0000	1,0000

Gli indici INPDAP sono composti e l'aggiornamento comporta la variazione solo di quello dell'anno precedente a quello in corso.

Gli indici INPS sono semplici e l'aggiornamento comporta la variazione di tutti gli indici.

Ne consegue che la loro applicazione, pur portando circa allo stesso risultato, è complessa per quanto riguarda quelli dell'INPDAP, molto più semplice per quanto riguarda quelli dell'INPS.

Segue un esempio che illustra i differenti sistemi di calcolo:

Pensionato con decorrenza 1/9/2011

Il periodo di riferimento sarà di 10 anni.

Le retribuzioni ipotizzate sono riferite a 12 mensilità e sono comprensive di maggiorazione del 18% e di indennità integrativa speciale.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEGLI INDICI
(Quota B – Media ultimi 10 anni dal 1/9/2001 al 31/8/2011)

CALCOLO INPDAP							
Anno	Retribuz. annua	%	Ultimo indice	Indice anno	Retribuz. rivalutata AxBxC/D	Giorni	Retribuzione teorica
	A	B	C	D	E	F	G
2011	29.215,08	1,00	156,6593	156,6593	29.215,08	240	7.011.619,20
2010	29.215,08	1,00	156,6593	156,6593	29.215,08	360	10.517.428,80
2009	28.412,36	1,01	156,6593	154,1491	29.163,78	360	10.498.962,19
2008	27.788,28	1,02	156,6593	153,1222	28.998,79	360	10.439.563,98
2007	27.788,28	1,03	156,6593	148,3300	30.229,16	360	10.882.497,52
2006	27.006,42	1,04	156,6593	145,8198	30.174,50	360	10.862.818,94
2005	26.342,03	1,05	156,6593	142,9673	30.308,05	360	10.910.898,26
2004	23.940,57	1,06	156,6593	140,5712	28.281,35	360	10.181.287,04
2003	23.324,19	1,07	156,6593	137,8328	28.365,73	360	10.211.662,48
2002	22.848,84	1,08	156,6593	134,5239	28.737,21	360	10.345.396,61
2001	22.563,63	1,09	156,6593	131,3291	29.338,01	120	3.520.561,43
Totali						3.600	105.382.696,45
Media (105.382.696,45 / 3.600) = 29.272,97							

CALCOLO INPS					
Anno	Retribuzione Annuale	Indici 2009	Retribuzione Rivalutata AxB	Giorni	Retribuzione teorica Cx D
	A	B	C	D	E
2011	29.215,08	1,0000	29.215,08	240	7.011.619,20
2010	29.215,08	1,0000	29.215,08	360	10.517.428,80
2009	28.412,36	1,0257	29.142,56	360	10.491.320,75
2008	27.788,28	1,0436	28.999,85	360	10.439.945,64
2007	27.788,28	1,0879	30.230,87	360	10.883.113,13
2006	27.006,42	1,1173	30.174,27	360	10.862.738,30
2005	26.342,03	1,1506	30.309,14	360	10.911.290,30
2004	23.940,57	1,1813	28.281,00	360	10.181.158,32
2003	23.324,19	1,2162	28.366,88	360	10.212.076,76
2002	22.848,84	1,2577	28.736,99	360	10.345.314,98
2001	22.563,63	1,3003	29.339,49	120	3.520.738,57
				3.600	105.376.744,77
Media (105.376.744,77 / 3.600) = 29.271,32					

4 - TETTI RETRIBUTIVI

Per i dipendenti del settore privato i tetti retributivi oltre i quali le aliquote di rendimento per il calcolo della pensione sono ridotte furono introdotti dalla Legge 67/88.

Per i pubblici dipendenti vengono applicati a partire dal 1/1/98 per il calcolo della quota B della pensione.

L'importo del tetto è aggiornato annualmente con l'indice ISTAT di rivalutazione: per il 2011 è stato determinato nella misura di euro 43.042,00.

Se la media retributiva supera l'importo del tetto, viene ricalcolata e l'importo viene ridotto:

- **la media intera è applicata per il periodo 1/1/93 – 31/12/97**
- **la media ridotta per il periodo dal 1/1/98 alla cessazione**

Ciò succede con le retribuzioni più alte, normalmente la media è inferiore al tetto per cui è valida per l'intero periodo dal 1/1/93 alla cessazione.

Legge 11 marzo 1988, n. 67.- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. 14 marzo 1988, n. 61).

Capo VII - Disposizioni in materia di occupazione e previdenza

Art. 21.- comma 6

A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa .

Il DPR 503/92 aggiornò anche le vecchie aliquote per l'applicazione dei tetti:

D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503.- Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TITOLO III - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Art. 12.- Aliquote di rendimento.

1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva
Sino al 33%	1,60
Dal 33% al 66%	1,35
Dal 66% al 90%	1,10
Oltre il 90%	0,90

TAB. 4 - TETTI RETRIBUZIONI MEDIE								
	Fascia A (33%)		Fascia B (66%)		Fascia C (90%)		Fascia D (oltre)	
Anno	Oltre	%	Oltre	%	Oltre	%	Oltre	%
1993	52.473,31	72,50%						
1994	54.325,95	72,50%						
1995	56.499,46	72,50%						
1996	59.550,22	72,50%						
1997	61.872,88	72,50%						
1998	33.118,32	80%	44.047,37	67,50%	54.976,41	55%	62.924,81	45%
1999	33.714,31	80%	44.840,03	67,50%	55.965,75	55%	64.057,19	45%
2000	34.253,49	80%	45.557,14	67,50%	56.860,79	55%	65.081,63	45%
2001	35.143,86	80%	46.741,33	67,50%	58.338,81	55%	66.773,33	45%
2002	36.093,00	80%	48.003,69	67,50%	59.914,38	55%	68.576,70	45%
2003	36.960,00	80%	49.156,80	67,50%	61.353,60	55%	70.224,00	45%
2004	37.884,00	80%	50.385,72	67,50%	62.887,44	55%	71.979,60	45%
2005	38.641,00	80%	51.392,53	67,50%	64.144,06	55%	73.417,90	45%
2006	39.297,00	80%	52.265,01	67,50%	65.233,02	55%	74.664,30	45%
2007	40.083,00	80%	53.310,39	67,50%	66.537,78	55%	76.157,70	45%
2008	40.765,00	80%	54.217,45	67,50%	67.669,90	55%	77.453,50	45%
2009	42.069,00	80%	55.951,77	67,50%	69.834,54	55%	79.931,10	45%
2010	42.364,00	80%	56.344,12	67,50%	70.324,24	55%	80.491,60	45%
2011	43.042,00	80%	57.245,86	67,50%	71.449,72	55%	81.779,80	45%

TAB. 5 - DETERMINAZIONE TETTI VIGENTI NEL 2011 (43.042,00)					
Indice ISTAT 1,60% - Tetto 2010: 42.364,17					
(42.364,17 x 1,016 = 43.042,00)					
Fasce	Da	Fino a	Aliquota	Abbattimento	% utile
Tetto		43.042,00	2,00%	0,00%	100,00%
Fascia 33%	43.042,01	57.245,86	1,60%	20%	80,00%
Fascia 66%	57.245,87	71.449,72	1,35%	32,50%	67,50%
Fascia 90%	71.449,73	81.779,80	1,10%	45,00%	55,00%
Oltre 90%	81.779,80		0,90%	55,00%	45,00%

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI TETTI NEL 2011			
Media stipendiale			72.000,00
Tetto aggiornato valido dal 1/1/2011			43.042,00
Oltre	Fino a	%	Importo
	43.042,00	100,00%	43.042,00
43.042,01	57.245,86	80,00%	11.363,08
57.245,87	71.449,72	67,50%	9.587,60
71.449,73	72.000,00	55,00%	302,65
Media ridotta			64.295,33

TAB. 6 - TASSO DI CAPITALIZZAZIONE CALCOLO PENSIONE CONTRIBUTIVA O MISTA				
1990	1,105217		2001	1,047781
1991	1,101013		2002	1,043698
1992	1,097750		2003	1,041614
1993	1,088611		2004	1,039272
1994	1,072990		2005	1,040506
1995	1,065726		2006	1,035386
1996	1,062054		2007	1,033937
1997	1,055871		2008	1,034625
1998	1,053597		2009	1,033201
1999	1,056503		2010	1,017935
2000	1,051781		2011	1,000000

Il tasso serve per la rivalutazione delle retribuzioni ai fini del calcolo contributivo o misto della pensione ai sensi della legge 335.

E' legato alla media degli ultimi 5 anni del PIL (Prodotto interno lordo).

Ogni anno verso la fine di gennaio viene calcolato e reso noto l'indice valido per l'anno solare precedente.

Legge 8 agosto 1995, n. 335.- Art. 1 – Commi 8 e 9

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (Supplemento alla G.U. n. 190 del 16 agosto 1995).

.....

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

TAB. 7 - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA O MISTA (In vigore dal 1/1/96 al 31/12/2009)												
Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,720	4,732	4,743	4,755	4,767	4,778	4,790	4,802	4,813	4,825	4,837	4,848
58	4,860	4,872	4,884	4,897	4,909	4,921	4,933	4,945	4,957	4,970	4,982	4,994
59	5,006	5,019	5,032	5,045	5,058	5,071	5,085	5,098	5,111	5,124	5,137	5,150
60	5,163	5,177	5,192	5,206	5,220	5,234	5,249	5,263	5,277	5,291	5,306	5,320
61	5,334	5,349	5,364	5,379	5,394	5,409	5,424	5,439	5,454	5,469	5,484	5,499
62	5,514	5,530	5,546	5,562	5,578	5,594	5,610	5,626	5,642	5,658	5,674	5,690
63	5,706	5,723	5,740	5,757	5,774	5,791	5,809	5,826	5,843	5,860	5,877	5,894
64	5,911	5,930	5,949	5,967	5,986	6,005	6,024	6,042	6,061	6,080	6,099	6,117
65	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136

TAB. 7a - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA O MISTA (In vigore dal 1/1/2010)												
Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,419	4,429	4,439	4,449	4,459	4,469	4,479	4,488	4,498	4,508	4,518	4,528
58	4,538	4,549	4,559	4,57	4,58	4,591	4,601	4,612	4,622	4,633	4,643	4,654
59	4,664	4,675	4,686	4,698	4,709	4,72	4,731	4,742	4,753	4,765	4,776	4,787
60	4,798	4,81	4,822	4,834	4,845	4,857	4,869	4,881	4,893	4,905	4,916	4,928
61	4,940	4,953	4,966	4,978	4,991	5,004	5,017	5,029	5,042	5,055	5,068	5,08
62	5,093	5,107	5,120	5,134	5,148	5,161	5,175	5,189	5,202	5,216	5,230	5,243
63	5,257	5,272	5,286	5,301	5,315	5,330	5,345	5,359	5,374	5,388	5,403	5,417
64	5,432	5,448	5,463	5,479	5,495	5,51	5,526	5,542	5,557	5,573	5,589	5,604
65	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620

Legge 8 agosto 1995, n. 335.- Art. 1 – Commi 6, 7 E 11
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (Supplemento alla G.U. n. 190 del 16 agosto 1995).

.....

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

Legge 24 dicembre 2007 n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

(G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007)

Art. 1.

.....

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.

TAB. 8 – INDICI ISTAT DELL’INFLAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI				
1980	15,70%		1996	5,40%
1981	21,10%		1997	3,90%
1982	18,70%		1998	1,70%
1983	16,30%		1999	1,80%
1984	15,00%		2000	1,60%
1985	10,60%		2001	2,60%
1986	8,60%		2002	2,70%
1987	6,10%		2003	2,40%
1988	4,60%		2004	2,50%
1989	5,00%		2005	2,00%
1990	6,60%		2006	1,70%
1991	6,10%		2007	2,00%
1992	6,40%		2008	1,70%
1993	5,40%		2009	3,20%
1994	4,20%		2010	0,70%
1995	3,90%		2011	1,60%

Gli indici sono adoperati per la perequazione automatica delle pensioni.

L’indice 2011, applicato dal 1/1/10 in via previsionale, è stato dell’1,40% , pertanto in sede di perequazione 2012 sarà corrisposta la differenza dello 0,20%.

9 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Con la perequazione automatica le pensioni sono annualmente rivalutate, a partire dal 1° gennaio, con l'applicazione dell'indice Istat provvisorio sulle previsioni di inflazione in corso; a fine anno viene calcolato l'indice reale e se c'è differenza viene rifatto il calcolo con decorrenza gennaio.

TAB. 9 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI								
	Indice provv.	Indice defin.	Pensione minima	Limite fascia al 100%		Limite fascia al 90%		Oltre 75%
1996	5,20%	5,40%	£ 626.450	£ 1.252.900	5,40%	£ 1.879.350	4,86%	4,05%
1997	3,80%	3,90%	£ 660.300	£ 1.320.600	3,90%	£ 1.980.900	3,51%	2,93%
1998	1,70%	1,70%	£ 686.050	£ 1.372.100	1,70%	£ 2.058.150	1,53%	1,28%
1999	1,70%	1,80%	£ 697.700	£ 1.395.400	1,80%	£ 2.093.100	1,62%	1,35%
2000	1,50%	1,60%	£ 710.250	£ 1.420.500	1,60%	£ 2.130.750	1,44%	1,20%
2001	2,40%	2,60%	£ 721.600	£ 2.164.800	2,60%	£ 3.608.000	2,34%	1,95%
2002	2,70%	2,70%	€ 382,36	€ 1.147,08	2,70%	€ 1.911,80	2,43%	2,03%
2003	2,40%	2,40%	€ 392,68	€ 1.178,04	2,40%	€ 1.963,40	2,16%	1,80%
2004	2,50%	2,50%	€ 402,12	€ 1.206,36	2,50%	€ 2.010,60	2,25%	1,88%
2005	1,90%	2,00%	€ 412,18	€ 1.236,54	2,00%	€ 2.060,90	1,80%	1,50%
2006	1,70%	1,70%	€ 420,43	€ 1.261,29	1,70%	€ 2.102,15	1,53%	1,28%
2007	2,00%	2,00%	€ 427,58	€ 1.282,74	2,00%	€ 2.137,90	1,80%	1,50%
				Fascia al 100%		Fascia al 75%		Oltre
2008	1,60%	1,70%	€ 436,14	€ 2.180,70	1,60%	€ 3.539,72	1,20%	0,00%
2009	3,30%	3,20%	€ 443,56	€ 2.217,80	3,30%	Oltre 2.217,80	2,475%	
2010	0,70%	0,70%	€ 457,76	€ 2.288,80	0,70%	Oltre 2.288,80	0,525%	
				Fascia al 100%		Fascia al 90%		75%
2011	1,40%	1,60%	€ 460,97	€ 1.382,91	1,60%	€ 2.304,85	1,44%	1,20%

Dal 1/1/2008 la fascia da rivalutare al 100% viene portata a 5 volte la pensione minima, per cui viene soppressa la seconda fascia al 90%.

La seconda fascia è al 75%, è compresa tra 5 volte e 8 volte la pensione minima e viene maggiorata con un correttivo pari alla rivalutazione.

Limitatamente al 2008, nessun aumento tocca per l'importo oltre 3.539,72 euro mensili.

Nel 2009 in via previsionale è stato applicato il 3,30%, ma l'indice definitivo è inferiore: 3,20%.

La fascia al 75% non ha più il limite come nel 2008.

Nel 2011 si torna alle fasce vigenti nel 2007: 100% - 90% - 75%

Ai titolari di più pensioni la perequazione viene applicata sull'importo complessivo.

TASSO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI		
Dal 1/4/1942	5,00%	Normativa Art. 1284 del Codice Civile Le norme fondamentali sono definite dal Decreto Ministeriale del Tesoro n. 352 del 1/9/98. Per quanto concerne il ritardato pagamento del trattamento pensionistico bisogna rifarsi alla Circolare INPDAP n. 31 del 17/5/1999.
Dal 1/12/1990	10,00%	
Dal 1/1/1997	5,00%	
Dal 1/1/1999	2,50%	
Dal 1/1/2001	3,50%	
Dal 1/0/2002	3,00%	
Dal 1/1/2004	2,50%	

TASSO INTERESSE PER RATE		
Dal 10/9/1991	6,50%	Normativa Legge n. 274 dell' 8/8/91, art. 10
Dal 10/3/1999	3,70%	
Dal 13/9/2005	3,20%	
Dal 1/1/2007	3,90%	

Legge 8 agosto 1991, n. 274.- Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi. (Pubblicata nella G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.).

Art. 10.- Modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione.

1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione é pari alla metà di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.
2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici. (1)
3. Nei casi di cessazione dal servizio si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:
 - a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a metà;
 - b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto.
4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo, per le rate non ancora scadute, si considera estinto.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonché l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

RETRIBUZIONI MINIME (art. 7 comma 2 del D.Lgs. N. 184/97)			
Anno	Pensione minima mensile	Retribuzione minima settimanale	%
1997	354,32	141,73	40 %
1998	360,33	144,13	40 %
1999	366,45	146,58	40 %
2000	372,68	149,07	40 %
2001	382,36	152,94	40 %
2002	392,68	157,07	40 %
2003	402,12	160,85	40 %
2004	412,18	164,87	40 %
2005	420,43	168,17	40 %
2006	427,58	171,03	40 %
2007	436,13	174,45	40 %
2008	443,54	177,42	40 %
2009	457,73	183,09	40 %
2010	460,93	184,37	40 %
2011	468,31	187,32	40 %

Nel 2011 in via provvisoria è stato applicato il 1,40%, l'indice definitivo è stato del 1,60%.

D.Lvo 30 aprile 1997, n. 184.- Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Capo III - Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria

Art. 7.- Modalità di determinazione della contribuzione.

1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscrittori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.

4. Per i proscrittori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.

6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.

8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.